



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IV – Promozione della concorrenza

**SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
E  
AGENZIE PER LE IMPRESE**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2010, n.229, sono stati pubblicati il DPR 7/09/2010, n.160, che reca la nuova disciplina in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP) e il DPR 9/07/2010, n.159, con il quale sono state disciplinate le Agenzie per le imprese.

I due regolamenti danno attuazione ai commi 3 e 4 dell'art.38 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, rubricato "Impresa in un giorno" e intendono essere funzionali non solo al disegno di semplificazione di assetti procedurali ed organizzativi, ma anche a quello di promozione e rilancio del sistema produttivo contribuendo ad alleggerire le fasi connesse alla realizzazione o modificazione dell'attività d'impresa.

La pubblicazione dei due regolamenti è una fase importante di un processo complesso che prevede numerosi adempimenti attuativi e complesse attività organizzative da parte di una pluralità di soggetti pubblici e privati, volte a rendere pienamente operative tutte le previsioni della nuova disciplina dal 30 settembre 2011.



**DPR 7 settembre 2010, n.160 - “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art.38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.113”.**

Il regolamento semplifica e riordina la disciplina dello sportello unico, per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali, e prevede l’introduzione dell’esclusivo utilizzo degli strumenti telematici nell’esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo, per garantire semplificazione e certezza dei tempi di conclusione. Individua, infatti, il SUAP quale unico punto di accesso territoriale per tutti i procedimenti, che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha recepito la Direttiva Servizi.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP del comune competente per il territorio. Il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), la segnalazione è presentata al SUAP che verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, il sistema informatico rilascia automaticamente la ricevuta e il richiedente può avviare immediatamente l’attività.

La maggior parte delle disposizioni del regolamento, ed in particolare quelle riferite alle attività soggette alla SCIA, entrano in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione, mentre la parte riferita al procedimento unico di autorizzazione per le altre attività entra in vigore a decorrere da un anno da tale pubblicazione.



**DPR 9 luglio 2010, n.159 - “Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’art.38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.113”.**

Il regolamento disciplina le Agenzie per le imprese introdotte nel nostro ordinamento al fine di facilitare i rapporti tra imprese e amministrazione.

Le Agenzie per le imprese sono soggetti privati accreditati che assolvono ad una duplice funzione:

- a. rilasciare titoli con valore autorizzatorio nei casi in cui i relativi procedimenti non lascino spazio discrezionale alle autorità amministrative;
- b. attestare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività di impresa (di supporto ai SUAP nelle istruttorie di procedimenti amministrativi).

Il regolamento, infatti, prevede due livelli di accreditamento delle Agenzie. Il primo è riferito alle attività vincolate, ossia soggette alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), il secondo abilita a fornire supporto ai SUAP nell’istruttoria dei procedimenti in cui l’amministrazione ha potere discrezionale. I due livelli presuppongono due diversi certificati di conformità della struttura secondo le qualifiche indicate nell’allegato al provvedimento.

E’ previsto che le Agenzie siano accreditate dal Ministero per operare in relazione a specifiche attività economiche, previa sottoscrizione di polizza assicurativa (da allegare all’istanza di accreditamento) per la copertura di rischi legati a responsabilità civile. Al Ministero sono attribuite anche le funzioni di vigilanza sull’attività delle Agenzie.

L’elenco delle Agenzie accreditate, con l’indicazione dell’ambito territoriale e delle attività, nonché i relativi aggiornamenti e gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell’accreditamento, saranno resi disponibili sul portale <http://www.impresainungiorno.gov.it> .



## **Adempimenti del Ministero dello Sviluppo Economico previsti dal:**

### **a) DPR 7/09/2010, n.160 (SUAP)**

Il regolamento, nel ridefinire organicamente la disciplina, non si limita ad individuare il SUAP come canale unico tra imprenditore ed amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali, ma sancisce l'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici per l'esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo sia per la presentazione della documentazione relativa alle varie iniziative d'impresa, sia come metodo di comunicazione tra le amministrazioni e gli enti coinvolti nel procedimento.

L'operatività dell'impianto normativo, infatti, è garantita dalla previsione che, qualora il Comune non abbia i requisiti previsti e, in particolare, non sia in grado di rappresentare l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, di garantire l'efficienza telematica richiesta e di assicurare il necessario collegamento tra le due fasi di nascita dell'impresa e l'avvio della attività produttiva, le funzioni del SUAP sono esercitate dalle Camere di commercio competenti per territorio.

A tal fine il regolamento introduce (art.4, comma 10), un meccanismo che prevede un'autovalutazione dei Comuni sul possesso dei requisiti richiesti e la relativa comunicazione, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del regolamento, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Qualora entro detto termine si verifichi la mancata costituzione dello Sportello Unico o la sua non rispondenza ai criteri di funzionalità previsti, ivi compresa l'impossibilità di gestione telematica dei servizi, l'esercizio delle funzioni relative è svolto dalla Camera di commercio territorialmente competente.

Il Ministero provvederà a predisporre un apposito modulo per le comunicazioni da parte dei comuni e a curare la pubblicazione dell'elenco dei comuni con i SUAP operanti, sul portale <http://www.impresainungiorno.gov.it> .

Fino a quando tale modulo non sarà disponibile, conseguentemente, non può e non deve essere presentata alcuna comunicazione da parte dei Comuni.



## **b) DPR 9/07/2010, n.159 Agenzie per le imprese**

Per potere esercitare (e pertanto svolgere anche tutte le attività richiamate nel Regolamento SUAP), le Agenzie devono risultare accreditate dal Ministero.

Ai fini dell'accreditamento, l'Agenzia presenta apposita istanza che contiene l'indicazione dettagliata delle attività economiche per le quali chiede l'accreditamento e l'ambito territoriale, almeno regionale, nel quale intende operare.

L'istanza è corredata della documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico-amministrativa rispondente a criteri di competenza indipendenza e terzietà, nonché di copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività, valida per tutta la durata dell'accreditamento stesso.

Il modulo per l'istanza, da presentare in modalità informatica e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, nonché le istruzioni per la compilazione, saranno pubblicati in un'apposita sezione del portale <http://www.impresainungiorno.gov.it>.

Il regolamento dispone che alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento, si provvederà mediante tariffa a carico dell'Agenzia, stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore.

Conseguentemente, prima di tale definizione delle tariffe e delle modalità informatiche di presentazione delle domande, non possono né devono essere presentate istanze di accreditamento da parte delle Agenzie.